

STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE AZZURRO GENESI ODV"

ART. 1

(Denominazione, sede legale, sedi operative e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, un'associazione l'Associazione di Volontariato denominata "AZZURRO GENESI ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Jesi (AN).

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "organizzazione di volontariato" o l'acronimo ODV in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione può istituire Sedi Operative Distaccate in aree diverse da quella della Sede Legale che prenderanno la denominazione dell'Associazione in aggiunta all'indicazione della zona o Comune in cui la sede sarà stabilita. Le Sedi Operative Distaccate saranno istituite o chiuse con apposita delibera dell'organo di amministrazione, ratificata poi dalla prima assemblea dei soci; nella delibera verrà anche indicato il socio referente della sede, che farà parte di diritto dell'organo di amministrazione.

Le Sedi Distaccate sono parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, ma possono - in accordo con la sede centrale - organizzare attività sociali e promozionali, di raccolta fondi e materiali sul loro territorio e seguire specifici progetti nei luoghi dove l'Associazione interviene, sempre in linea con gli scopi e le finalità del presente statuto e della direzione indicata dall'organo di amministrazione.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata è illimitata.

ART. 2

(Scopo, principi, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e della dignità umana a favore delle persone affette da paralisi celebrale infantile,

L'associazione è apolitica ed apartitica, non professa alcuna confessione religiosa e si atterra ai principi di democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo e in modo non occasionale.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno degli organi sociali previsti (presidente, vicepresidente, segretario, ecc.) vengono attribuite dall'Assemblea. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

L'Associazione opera mediante lo svolgimento in via principale in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e servizi sociali:

- *interventi e servizi sociali* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D Lgs 117/17:
 - sensibilizzazione di enti pubblici e privati, delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e degli Enti Locali, sulle paralisi cerebrali infantili, sulle loro cause e sulle loro conseguenze;

- assistenza alle persone con paralisi cerebrale infantile e alle loro famiglie sulla gestione del loro stato, l'accesso ai diritti ad essi riconosciuti e della terapia ;
 - svolgimento di attività sociali destinate a favorire l'integrazione delle persone affette da paralisi cerebrale infantile, affinché possano partecipare pienamente nella società;
-
- promuovere e favorire il rispetto delle persone colpite da paralisi cerebrale infantile
 - favorire progetti atti a migliorare la qualità di vita delle persone colpite da paralisi cerebrale infantile e delle loro famiglie.
 - proporsi come punto di riferimento per le famiglie che si trovano ad affrontare una diagnosi delle patologie in questione offrendo uno spazio dove poter condividere esperienze, informazioni, notizie.
-
- collaborare con altre associazioni delle analoghe finalità per ottenere scopi comuni
 - promuovere la tutela con ogni strumento giuridico sia legislativo che amministrativo delle persone affette da queste patologie.
 - promuovere e favorire la ricerca scientifica nonché la corretta divulgazione mediante congressi, pubblicazioni, borse di studio.
-
- supportare le famiglie e il personale docente e non docente nel corretto inserimento scolastico del bambino con PCI
 - fornire supporto alle strutture ospedaliere pediatriche, ed in particolare a quelle degli ospedali preposti alla cura di queste problematiche; mediante supporto economico e logistico fornito dai volontari o anche da personale dipendente dell'associazione.
-
- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 117/17 mediante e non limitatamente a:
 - divulgazione delle problematiche relative alla conoscenza sia a livello di popolazione generale sia a livello degli organi amministrativi-sanitari preposti alla salvaguardia della salute.
 - realizzazione di incontri di informazione presso scuole, enti educativi, centri estivi, palestre attraverso l'utilizzo di materiale preparato ed approvato dall'ambulatorio
 - diffusione delle linee guida, documentazioni e pubblicazioni sull'argomento tramite canali diretti o forum web (facebook, sito internet, ecc)
 - promozione di incontri a carattere divulgativo e alla promozione di qualsiasi iniziativa volta al miglioramento e alla salvaguardia delle condizioni di vita dei pazienti;
 - promozione, finanziamento e diffusione di documentazione scientifica e informativa sotto qualunque forma a supporto della diffusione della cultura sulla condizione della PCI
 - partecipazione a convegni e incontri per garantire l'aggiornamento dei soci

- *organizzazione e gestione di culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs 117/17 come e non limitatamente a:*
 - giornate di incontro, a carattere divulgativo e alla promozione di qualsiasi iniziativa volta al miglioramento e alla salvaguardia delle condizioni di vita dei pazienti;
 - forum web, siti internet o pagine facebook di confronto,
 - eventi, workshop, convegni, sagre e feste.
 - aperitivi solidali
- *Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, di cui all'art. 5, comma 1, lettera k) del D.Lgs 117/17:*
 - contribuire alla realizzazione di viaggi e periodi di soggiorno presso centri specialistici italiani,
 - contribuire alla realizzazione di viaggi e soggiorni, anche di gruppo, destinati a persone affette da paralisi celebrale infantile
- *Attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5, c 1, lettera t) del D Lgs 117/17:*
 - promuovere iniziative sportive con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle attività associative e per diffondere la corretta integrazione sociale del bambino con PCI
- *promozione della tutela dei diritti sociali e dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, c 1, lettera w) del D Lgs 117/17:*
 - sensibilizzazione delle istituzioni politiche, amministrative e sanitarie per il miglioramento dell'assistenza delle persone colpite da PCI e l'accesso alle tutele e ai diritti riconosciuti
 - promozione di rapporti con istituzioni ed enti aventi scopi e programmi coerenti con gli obiettivi di questa associazione.
 - raccolta dati territoriali presso le istituzioni locali sulla incidenza delle PCI

Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La partecipazione associativa non è collegata, in alcun modo, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Associazione, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, potrà partecipare a bandi di gara e progetti di finanziamento di qualsiasi genere, pubblicati in ambito nazionale, comunitario ed extracomunitario.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, enti sportivi, università, enti di formazione di vario genere, aziende artigiane, di promozione turistica al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32 del CTS.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci si distinguono in:

- **Soci fondatori:** persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici o privati che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione; possono esonerati dal versamento di quote annuali.
- **Soci ordinari:** persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici o privati che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
- **Soci onorari:** persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici o privati che abbiano particolari benemeritenze. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato e possono essere esonerati dalla quota annuale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta anche attraverso forme telematiche (email, pec o form on-line) che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il modello per la domanda è reperibile, sia in formato cartaceo che form on-line, sul sito internet dell'associazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata per email o lettera all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. In caso negativo, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In questo caso chi il proponente può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. In caso di rigetto confermato la quota associativa, eventualmente versata, sarà restituita.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 4

(Durata del periodo di contribuzione)

La quota associativa annuale è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- voto, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno altresì l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 6

(Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati, che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure attraverso i beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari attivi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari e comunque entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente per le ODV.

ART. 10

(Organi)

Organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- L'Organo di controllo, laddove eletto
- Il Revisore dei conti, laddove eletto

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste

nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ART. 11

(Partecipazione all'assemblea)

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 12

(Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto privilegiandogli strumenti tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione da parte dell'associato (mail, pec, sms, ecc ...), ovvero mediante invio di lettera raccomandata a.r., oppure consegnata a mano, debitamente controfirmata, o per affissione presso la Sede Sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti, se nominato.

ARTICOLO 13

(Costituzione e deliberazioni dell'assemblea)

Ciascun associato ha un voto.

Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento, di cinque associati in caso di superamento di tale limite di associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione. In casi eccezionali specificatamente approvati dal Direttivo, l'assemblea può essere svolta anche tramite mezzi telematici, e il voto espresso in tali casi per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno 2/5 dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'espressione del voto può essere esplicitata dal socio anche per corrispondenza. In casi eccezionali e approvati dal Consiglio Direttivo il voto può anche essere espresso in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 14

(Forma di votazione dell'assemblea)

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 15

(Compiti dell'assemblea)

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
 - b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
 - c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
 - e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
 - f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- ###### in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 16

(Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 17

(Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, maggiore o uguale a 3, nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 18

(Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 19

(Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 20

(Segretario)

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dal quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 21

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere Economico cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 22

(L'Organo di controllo e revisore legale dei conti)

Qualora l'Associazione superi i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Esso resta in carica per la stessa durata del consiglio direttivo.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ARTICOLO 23

(Libri sociali)

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali, se nominati.

I libri sociali di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.

ARTICOLO 24

(Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutte le entrate e le uscite e da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 25

(Entrate dell'associazione)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) entrate provenienti dal 5 per mille e altri contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;

- h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts;
- j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo delle organizzazioni di volontariato, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 26

(Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 27

(Destinazione degli avanzi di gestione)

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

(Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo secondo le forme e i vincoli posti dall'art. 13 del d.lgs. 117/2017 e relativo decreto di attuazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Il 30 giugno rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono le assemblee convocate per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 29

(Marchio o Logo)

L'associazione è contraddistinta da un marchio o logo i quali sono segni distintivi e di immagine dell'Associazione. Tutti i Soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione.

È fatto divieto di utilizzare la propria denominazione, il marchio o il logo, per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo.

ART. 30

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea chiamata a nominare il liquidatore/i liquidatori, tra quelli aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, sempre nel rispetto dell'art. 9, comma 1, del D.lgs 117/2017. I liquidatori sono scelti dall'assemblea preferibilmente tra i propri associati.

ARTICOLO 31

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ART. 32

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.